



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI		SEDUTA DEL
Registro	Protocollo	
18	24396	18 aprile 2016

Immediatamente Eseguitibile

Seduta Pubblica

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di aprile in Cremona, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza della Sig.ra Simona Pasquali in qualità di Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Segretario Generale Avv. Pasquale Criscuolo e l'assistenza degli scrutatori Signori Giancarlo Schifano, Francesca Baldini e Alessandro Fanti.

il seguente OGGETTO:

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali: sostituzione dell'art. 10 bis recante "Dilazione di pagamento".

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Signori:

NOMINATIVI	PRESENTI	NOMINATIVI	PRESENTI
a BECCARA Sig.ra LIA	SI	FIAMMA Sig. RENATO	SI
AMORE Sig. LUIGI	SI	GAGLIARDI Sig. GIOVANNI	SI
ANTONIOLI Sig. ALESSIO	SI	GALIMBERTI Prof. GIANLUCA - Sindaco	SI
ARCAINI Sig.ra SARA	SI	GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO	SI
BALDINI Sig.ra FRANCESCA	SI	GIOVETTI Sig. FERRUCCIO ANDREA MICHELE	SI
BONA Sig. RODOLFO	SI	LANFREDI Sig.ra MARIA LUCIA CECILIA	SI
BONALI Sig. FILIPPO	SI	LIPARA Sig. LUIGI	SI
BUFANO Sig. MICHELE	SI	MANFREDINI Sig. ENRICO ITALO	SI
BURGAZZI Sig. LUCA	SI	PASQUALI Sig.ra SIMONA - Presidente	SI
CANALE Sig. SANTO	SI	POLI Sig. ROBERTO	SI
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA	SI
CARPANI Sig. ALESSANDRO	SI	SCHIFANO Sig. GIANCARLO	SI
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA	GIUST.	SOZZI Sig. ANDREA - Vice Presidente	SI
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA	SI	TELLI Sig.ra STEFANIA	SI
EVERET Sig. GIORGIO	SI	VENTURA Sig. MARCELLO MARIA	SI
FANTI Sig. ALESSANDRO	SI	ZANARDI Sig. ALESSIO	SI
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA	SI		

Comune di Cremona

--	--	--	--



IL CONSIGLIO COMUNALE

DECISIONE

Sostituisce l'art. 10 bis del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali con il seguente:

art. 10 bis – Dilazione di pagamento

Il Comune, tramite il responsabile della singola entrata, su richiesta del debitore, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di quarantotto (48) rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno, nel rispetto delle seguenti regole.

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito imponibile di almeno il 25% rispetto l'anno precedente e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare come: lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito nei confronti del Comune.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 100,00= per le persone fisiche ed euro 400,00= per i soggetti che svolgono attività economiche titolari di partita IVA, compresi enti e associazioni in genere.

La ripartizione del pagamento delle somme dovute viene concessa nel rispetto dei seguenti limiti:

per importi da euro 100,00= fino a euro 400,00=: fino a 6 rate mensili;

per importi da euro 400,01= fino a euro 1.000,00=: fino a 12 rate mensili;

per importi da euro 1.000,01= fino a euro 2.000,00=: fino a 20 rate mensili;

per importi da euro 2.000,01= fino a euro 4.000,00=: fino a 30 rate mensili;

per importi da euro 4.000,01= fino a euro 6.000,00=: fino a 36 rate mensili;

per importi da euro 6.000,01= fino a euro 10.000,00=: fino a 45 rate mensili;

per importi superiori a euro 10.000,00=: fino a 48 rate mensili.

Per importi rilevanti, almeno pari a euro 20.000,00= viene richiesta apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato.

In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, documentata da specifica relazione di un assistente sociale del Comune di Cremona e comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dal presente articolo, rispettando il limite massimo di 48 rate mensili.

Non possono godere dei benefici di cui al presente articolo: coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni; coloro i quali al momento della presentazione della richiesta risultino soggetti a procedure esecutive (es.: fermo amministrativo, pignoramento, ipoteche, etc.).

In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di tre rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi legali.

Dà atto che, a seguito della sostituzione di cui sopra, il nuovo testo del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali è quello risultante quale allegato A) al presente atto deliberativo di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

MOTIVAZIONI

Si ritiene di rivedere la disciplina delle dilazioni di pagamento dei debiti nei confronti del Comune delineando delle regole guida per definire:

- la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, ipotesi per la quale è possibile concedere la dilazione del debito;
- il rilascio della dichiarazione considerando, da un lato, le esigenze di tutela dell'interesse del debitore, ipotesi per la quale è possibile concedere e, dall'altro, le esigenze di incasso del Comune.

Nell'ottica di agevolare il debitore in situazione di difficoltà si ritiene altresì di aumentare il limite massimo di ripartizione del debito da 24 a 48 mensilità, definendo contestualmente un quadro dei possibili piani di dilazione sulla base dell'importo da dilazionare.

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti (vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di sostituire l'art. 10/bis "Dilazione di pagamento" del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La presente sostituzione dell'art. 10 bis del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Mandare copia del presente provvedimento a tutti i settori del Comune, al Servizio Comunicazione per quanto di competenza ed al Concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. I.C.A./Abaco.

Trasmettere altresì il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito informatico.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2 marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: "Modifica al regolamento generale per la gestione delle entrate comunali".

Parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 5 aprile 2016.

Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, le risorse e la digitalizzazione: parere favorevole espresso nella seduta dell'11 aprile 2016.

NORMATIVA

Art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 – "Potestà regolamentare generale alle Province e ai Comuni."

Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente".

Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016.

Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento relativo all'applicazione dei tributi locali.

PARERI

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 5 aprile 2016 e in data 11 aprile 2016 dal Direttore del Settore Unità di Staff Economico Finanziario Fiscalità sulla regolarità tecnica e in data 5 aprile 2016 e in data 11 aprile 2016 dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile.

Terminata la discussione, la Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico.

Essa ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n. 21	
voti contrari	n. 7	(Amore – Everet – Ghidotti - Giovetti – Sozzi – Ventura - Zanardi)
astenuti	n. 4	(Carpani – Fanti – Fasani - Lanfredi)

Constatato l'esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA

La Presidente a questo punto, stante l'urgenza, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e pone in votazione la proposta, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico.

Essa ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n. 32	
voti contrari	n. /	
astenuti	n. /	

Constatato l'esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

FS/pd

Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 79 e 110 del Regolamento del Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso:

LA PRESIDENTE

(Sig.ra Simona Pasquali)

IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Avv. Pasquale Criscuolo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18/24396 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta

- che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 22 aprile 2016 al 6 maggio 2016.

Cremona, lì 21 aprile 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Pasquale Criscuolo)

